

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(Ottobre-Dicembre 2020)

Rel. 3/21

SOMMARIO: DIRITTO PENALE 1) Mancata estensione dell'art. 731 cod. pen. all'inosservanza dell'obbligo di istruzione relativo alla scuola media inferiore di primo grado e ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore. Manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 731 cod. pen. **(ord. n. 219 del 2020).** **2)** Subordinazione alle restituzioni o al risarcimento del danno della sospensione condizionale della pena per chi già ne abbia usufruito. Manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 165, comma secondo, cod. pen. **(ord. n. 229 del 2020).** **3)** Omessa previsione della procedibilità a querela anche per le lesioni colpose stradali non aggravate ex art. 590-bis, comma secondo, cod. pen. Inammissibilità della q.l.c. dell'art. 590-bis, comma secondo, cod. pen., in riferimento all'art. 24 Cost. e non fondatezza in riferimento all'art. 3 cost.; manifesta infondatezza della q.l.c. del d.lgs. n. 36 del 2018 in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost. **(sent. n. 248 del 2020).** **DIRITTO PROCESSUALE PENALE 1)** Omessa previsione nell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen. della possibilità di dare lettura, nel caso di sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione, delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. da escutersi quale testimone assistito nell'ipotesi di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen. **(sent. n. 218 del 2020).** **2)** Esclusione del giudizio abbreviato nel caso di delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Inammissibilità, infondatezza e manifesta infondatezza della q.l.c. dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. **(sent. n. 260 del 2020).** **3)** Omessa previsione della convalida successiva nel caso di perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono in materia di traffico illecito di stupefacenti. Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 191 cod. proc. pen. **(sent. n. 252 del 2020).** **DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE 1)** Emergenza sanitaria da COVID-19. Previsione che la rivalutazione della ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena venga effettuata dal magistrato di

sorveglianza che ha emesso il primo provvedimento. Infondatezza della q.l.c. degli artt. 2 e 5, d.l. n. 29 del 2020 nonché dell'art. 2-*bis*, d.l. n. 28 del 2020 (**sent. n. 245 del 2020**). **LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE 1)** Emergenza sanitaria da COVID-19. Sospensione della prescrizione legata alla sospensione del procedimento e dei processi penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Non fondatezza e inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 73, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 (**sent. n. 278 del 2020**). **2)** Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo. Computo della durata del processo per la persona offesa. Assunzione della qualità di parte civile e conseguente esclusione della fase predibattimentale dal computo. Non fondatezza della questione (**sent. n. 249 del 2020**). **3)** Estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-*septies*, d.gs. n. 152 del 2006. Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte sesta-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006 (inserita dall'art. 1, comma 9, l. n. 68 del 2015). Disparità di trattamento. Non fondatezza della questione (**sent. n. 238 del 2020**).

DIRITTO PENALE

1) Mancata estensione dell'art. 731 cod. pen. all'inosservanza dell'obbligo di istruzione relativo alla scuola media inferiore di primo grado e ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore. Manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 731 cod. pen. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 219, depositata il 20 ottobre 2020, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 731 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost. nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire l'istruzione elementare e non anche l'analogo inadempimento con riguardo alla scuola media inferiore di primo grado e ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore. Ad avviso del giudice rimettente, l'attuale irrilevanza penalistica dell'inadempimento degli obblighi concernenti l'istruzione secondaria istituisce, senza razionale giustificazione, un trattamento difforme tra genitori di ragazzi chiamati a ricevere l'istruzione elementare e genitori di giovani interessati al ciclo degli studi secondari e comporta un trattamento ingiustificatamente differenziato tra coloro che sono gravati dal dovere di procurare ai minori i livelli di istruzione resi obbligatori dalla legge; essa contrasterebbe, inoltre, con le disposizioni di cui agli artt. 30 e 34, secondo comma, Cost. da cui dovrebbe ricavarsi il carattere obbligatorio dell'istruzione per la durata di

almeno otto anni. Per il giudice *a quo*, il legislatore ordinario dovrebbe essere obbligato a garantire nella stessa misura l'osservanza dei doveri genitoriali anche attraverso il presidio della sanzione penale. La Consulta, nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, dopo aver rammentato che l'abrogazione nel 2010 (d.lgs. n. 212 del 2010) dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 – che aveva esteso l'applicazione della norma incriminatrice all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore – ha comportato "il mancato allineamento tra durata di istruzione obbligatoria e relativo presidio sanzionatorio penale", ha sottolineato che il rimettente, domandando di estendere l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice, ha chiesto un intervento additivo in *malam partem* che, alla luce della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., e come costantemente affermato dalla Corte medesima, non è consentito, non essendo possibili, in materia penale, pronunce che estendano l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice. Nella specie, inoltre, non si è al cospetto di norme penali di ingiustificato favore riguardo a determinati soggetti o di comportamenti sottratti ad una previsione incriminatrice di carattere generale o, ancora, di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo o di violazione di obblighi di matrice internazionale, ipotesi, tutte, in cui, per la costante giurisprudenza costituzionale, è ammissibile il controllo di legittimità costituzionale anche se con potenziali effetti in *malam partem*. Di qui, dunque, la manifesta inammissibilità della questione.

2) Subordinazione alle restituzioni o al risarcimento del danno della sospensione condizionale della pena per chi già ne abbia usufruito. Manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 165, comma secondo, cod. pen. Con ordinanza n. 229, depositata il 30 ottobre 2020, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), l. 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni. Secondo il giudice rimettente il fatto che il legislatore in tale ipotesi non riconosca più alcuna rilevanza alle ragioni ostative all'adempimento, (avendo l'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 145 del 2004 eliminato dalla disposizione in questione l'inciso "salvo che ciò sia impossibile"), porrebbe la norma in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto, prevedendo un'unica condotta riparatoria a carico dell'imputato, introdurrebbe una

presunzione assoluta di non meritevolezza del beneficio in difetto del risarcimento del danno, così determinando una disparità di trattamento tra i diversi imputati sia per le differenti condizioni economiche degli stessi, sia perché escluderebbe dal novero delle misure imponibili forme diverse di comportamento, economicamente non onerose, ma maggiormente significative di ravvedimento (quali, ad esempio, la scelta di dedicare la propria vita all'assistenza ai bisognosi, alle vittime di reati, al recupero di giovani dalla devianza, ecc.). La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione affermando che l'eliminazione da parte del legislatore del 2004 dell'inciso "salvo che ciò sia impossibile" deve essere funzionalmente e sistematicamente correlata alla coeva modifica dell'art. 165 cod. pen. disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 145 del 2004 che ha introdotto, accanto agli obblighi già previsti, altra condotta riparatoria consistente nella "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa". La ricostruzione del quadro normativo da parte del giudice rimettente è, quindi, ad avviso della Corte, incompleta ed erronea anche ove considerata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne abbia già usufruito – tanto più se formulata, come nel caso che ha dato origine al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, nel procedimento di applicazione concordata della pena – implica la non opposizione del condannato all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., ivi compresa la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

3) Omessa previsione della procedibilità a querela anche per le lesioni colpose stradali non aggravate ex art. 590-bis, comma secondo, cod. pen. Inammissibilità della q.l.c dell'art. 590-bis, comma secondo, cod. pen., in riferimento all'art. 24 Cost. e non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost.; manifesta infondatezza della q.l.c. del d.lgs. n. 36 del 2018 in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost. Con sentenza n. 248, depositata il 25/11/2020, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis, cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 sollevate con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost. I giudici *a quibus*, invocando differenti parametri costituzionali, si dolgono della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di lesioni personali stradali limitatamente al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen. e con riferimento a tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma. Ed invero, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, le lesioni causate con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che precedentemente costituivano una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 cod. pen. e ne mutuavano il regime di procedibilità a querela, sono state considerate un autonomo delitto, perseguibile d'ufficio e siffatta disciplina non è mutata neanche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018 che ha introdotto la procedibilità a querela per numerosi reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. ed alcuni delitti contro il patrimonio. La Corte, in conformità ad altra sua precedente decisione (sent. n. 223 del 2019), ha ritenuto che la scelta del Governo di escludere la previsione di cui all'art. 590-*bis*, comma 1, cod. pen. dalle fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità risponde ad un'esigenza di tutela rafforzata nel caso di lesioni gravi o gravissime causate per violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale e siffatta opzione non esorbita dal criterio di delega di cui al comma 16, lett. a) della legge "Orlando" e si pone in linea con la scelta del legislatore, compiuta appena due anni prima introducendo il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime procedibile d'ufficio, di apprestare una tutela rafforzata, nel caso di lesioni stradali, in considerazione del particolare allarme sociale derivante dall'elevato numero di vittime di incidenti sulla strada. Con riferimento alla specifica questione della legittimità costituzionale della mancata previsione della punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle delineate dal secondo comma dell'art. 590-*bis* cod. pen. (guida in stato di ebbrezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), il Giudice delle leggi, dopo aver rilevato che pur se le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose rivestono minore disvalore sul piano della condotta rispetto alle altre ipotesi, assai più gravi, previste nell'art. 590-*bis* cod. pen., e che potrebbe discutersi dell'opportunità di celebrare comunque un processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, eventualmente integralmente risarcita, rammenta che, in linea generale, la Corte può sindacare le scelte sanzionatorie del legislatore solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nel caso di specie attesa l'esigenza di un'energica risposta sanzionatoria finalizzata a rafforzare l'efficacia deterrente della norma. Quanto poi alla disparità di trattamento lamentata, la Corte ha ritenuto che il differente regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria non è ingiustificato ove si consideri che tale ultima attività è stata di recente oggetto di ripetuti interventi legislativi volti a contenere i rischi connessi all'esercizio della professione sanitaria e ad evitare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva", poco funzionale rispetto allo scopo di tutela della salute. Pur non ravvisando vizi di manifesta irragionevolezza

nella disciplina censurata, il Giudice delle leggi, in conclusione, ha però avvertito l'esigenza di ricordare che rientra nella discrezionalità del legislatore individuare soluzioni più opportune per ovviare alle criticità segnalate nelle ordinanze di rimessione che inducono, comunque, a rimeditare sulla "congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-*bis* cod. pen."

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

1) Omessa previsione nell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen. della possibilità di dare lettura, nel caso di sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione, delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. da escutersi quale testimone assistito nell'ipotesi di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen. Con sentenza n. 218, depositata il 20/10/2020, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., sia stato citato per essere sentito quale testimone. Il giudice rimettente ha osservato che, a suo avviso, appare lesiva, sia del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia delle disposizioni di cui all'art. 111 Cost., la scelta del legislatore di escludere la lettura delle dichiarazioni a suo tempo rese dinanzi al giudice per le indagini preliminari dalla persona poi citata quale teste assistito ex art. 197-*bis* cod. proc. pen., nonostante la sopravvenuta imprevedibile impossibilità di ripetizione dell'esame. Siffatta lesione è stata riscontrata dal giudice *a quo* sulla base al rilievo che, rivestendo il dichiarante la qualità di "testimone assistito" non è applicabile la disposizione di cui all'art. 513 cod. proc. pen. che consente la lettura delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. (imputati in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nei confronti dei quali si procede o si è preceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone) nonché di quelle rese, fuori dal contraddittorio, dinanzi alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero e, quindi, non al cospetto di un giudice terzo. Con riferimento al dettato di cui all'art. 111 Cost., secondo il rimettente la norma

censurata risulterebbe in contrasto con i principi del giusto processo e della non dispersione dei mezzi di prova acquisiti per l'accertamento della verità processuale. La Corte costituzionale, dopo aver rilevato che l'art. 513 cod. proc. pen. si riferisce espressamente alle sole dichiarazioni rese dall'imputato nella precedente fase delle indagini preliminari nonché, attraverso il richiamo all'art. 210, comma 1, a quelle rese dal coimputato di un procedimento connesso nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente e che non può assumere l'ufficio di testimone, e che l'art. 512 cod. proc. pen. contiene un'elencazione tassativa degli atti di cui può essere data lettura nel caso di impossibilità di ripetizione e che tra questi non sono compresi quelli assunti dal giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini, ma solo quelli "assunti nel corso dell'udienza preliminare", ha ritenuto del tutto irragionevole siffatta omissione. Ha, quindi, sottolineato, innanzitutto, richiamando altre precedenti proprie decisioni (ord. n. 355 del 2003 e ord. n. 440 del 2000), la "centralità" dell'art. 512 cod. proc. pen. e l'impossibilità, alla luce delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 111 Cost., di ammetterne un'interpretazione estensiva in quanto prevede specifiche ipotesi di deroga del principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale. Per tali motivi, per la Corte, "dovendosi ora guardare all'art. 512 cod. proc. pen. come norma di riferimento e residuale in tema di recupero degli atti a contenuto dichiarativo di cui sia impossibile la ripetizione in dibattimento per circostanze sopravvenute" è del tutto irragionevole, alla luce dell'art. 3 Cost., che le disposizioni di cui all'art. 512 cod. proc. pen. non contemplino anche le dichiarazioni, la cui ripetizione in dibattimento sia divenuta oggettivamente impossibile, relative a fatti che abbiano riguardo alla responsabilità dell'imputato rese, nel corso delle indagini preliminari, al giudice, da un soggetto giudicato per un reato collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., il quale abbia assunto, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., l'ufficio di testimone. Del resto, ha sottolineato ancora la Corte, l'irragionevolezza della norma appare più evidente ove si pensi che, in base all'attuale previsione dell'art. 512 cod. proc. pen., può essere data lettura delle medesime dichiarazioni rese al pubblico ministero dall'imputato di reato collegato che abbia assunto la qualità di testimone assistito, né rilievo alcuno, ai fini qui di interesse, deve riconoscersi alla considerazione che l'interrogatorio di garanzia costituisca uno strumento di difesa, posto che esso viene in rilievo per le dichiarazioni concernenti le responsabilità non del dichiarante, ma di altri.

2) Esclusione del giudizio abbreviato nel caso di delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Inammissibilità, infondatezza e manifesta infondatezza della q.l.c. dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. La Corte costituzionale, con sentenza n. 260, depositata il 3.12.2020, ha dichiarato inammissibili e infondate le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e degli artt. 3 e 5 della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo) sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111, comma 1 e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU. La prima questione affrontata dalla Corte è quella che concerne la disciplina intertemporale di cui all'art. 5 della citata legge secondo cui le nuove disposizioni che escludono la possibilità di fare ricorso al giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l'ergastolo trovano applicazione con riferimento ai soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. Per uno dei giudici rimettenti l'espressione "fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge" dovrebbe ritenersi riferita ai reati consumatisi dopo tale data, con conseguente inapplicabilità della disciplina nel caso in cui la condotta sia stata posta in essere precedentemente e l'evento si sia verificato successivamente. Per la Corte, la questione sollevata è irrilevante e richiamando, a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 40986, del 29 luglio 2018, P., Rv. 273934-01) ha rammentato che il fatto deve ritenersi commesso - con riferimento ai reati "a evento differito" - non al momento in cui il delitto è consumato per essersi realizzato l'evento, bensì quando è stata posta in essere la condotta. Ciò precisato, ha rilevato che, pur se è vero che, come evidenziato dal giudice *a quo*, in tema di successione di leggi processuali vige, in via generale, il principio secondo cui *tempus regit actum*, la legge n. 33 del 2019, allorché ha previsto una disciplina transitoria di carattere speciale che comporta la preclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo ai soli fatti commessi (da intendersi nell'accezione sopra specificata) dopo l'entrata in vigore della legge, non ha derogato a siffatto principio in quanto, pur incidendo tale legge su disposizioni collocate nel codice di rito, essa ha un'immediata ricaduta sulla tipologia e sulla durata delle pene applicabili e, quindi, non può che rispettare i principi vigenti in materia di diritto penale sostanziale tra cui, in particolare, il divieto di applicare una pena più grave di quella prevista al momento del compimento della condotta ossia al momento in cui la norma esplica la sua funzione di orientamento e la sua capacità deterrente. Di qui la Corte ha concluso per l'irrilevanza della questione sollevata in quanto, nel caso di specie, il giudice *a quo* ben avrebbe potuto ammettere al giudizio abbreviato l'imputato che aveva posto in essere la condotta quando ancora non era vigente la disciplina di cui all'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. I giudici *a quibus* hanno inoltre dubitato della legittimità dell'art. 438, comma 1-*bis* cod. proc. pen. rilevando che la preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti punibili con la pena dell'ergastolo produrrebbe, da un lato, irragionevoli equiparazioni sanzionatorie tra fatti aventi un differente disvalore e, dall'altro, irragionevoli disparità di trattamento sanzionatorio tra fatti aventi un uguale disvalore. In secondo luogo, la disciplina censurata, precludendo a

taluni imputati l'accesso al rito abbreviato, sarebbe lesiva del diritto costituzionale di difesa e impone all'imputato, che pure è, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, Cost., presunto innocente, di affrontare il dibattimento in pubblica udienza anche qualora intendesse rinunciare alla garanzia della pubblicità del giudizio a tutela dei suoi diritti di dignità e riservatezza. Quanto alla prima questione, la Corte ha osservato che la comminatoria edittale dell'ergastolo è sintomo di un giudizio del legislatore di particolare disvalore per determinate fattispecie astratte di reati che si pone "a monte" della scelta di precludere l'accesso al rito abbreviato a tutti gli imputati di tali delitti. In ordine al secondo profilo, il Giudice delle leggi, forte della sua consolidata giurisprudenza, ha affermato che se è vero che "la facoltà di chiedere i riti alternativi - quando è riconosciuta - costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa... è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà, in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incompressibile del predetto diritto". In chiusura, la decisione ha sottolineato opportunamente sia che non può considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato l'imposizione della celebrazione di un pubblico processo nel caso di imputazioni per reati gravissimi come quelli puniti con la pena dell'ergastolo, sia che la dilatazione dei tempi del processo, attinente ad un ulteriore profilo di censura in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., e pur certamente prodotta dalla disciplina in questione, non è "irragionevole" in quanto frutto di un delicato bilanciamento tra interessi pubblici e privati coinvolti e sorretta da una legittima *ratio* giustificativa.

3) Omessa previsione della convalida successiva nel caso di perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono in materia di traffico illecito di stupefacenti. Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 191 cod. proc. pen. Con sentenza n. 252, depositata il 26.11.2020, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate; ha poi dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 14, 24 e 97, secondo comma e 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. La disposizione da ultimo censurata, non prevede - secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità qualificabile come diritto vivente - che la sanzione di inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge riguardi anche gli

esiti probatori (compreso il sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato) degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge ovvero non convalidati dal pubblico ministero con provvedimento motivato. La Corte, richiamata la propria sentenza n. 219 del 2019, ha ribadito la manifesta inammissibilità delle censure mosse alle disposizioni di cui all'art. 191 cod. proc. pen. che, come già in precedenza da essa affermato, confondono istituti – quali quelli della nullità e dell'inutilizzabilità – per nulla sovrapponibili avendo l'inutilizzabilità una natura e un regime differenti rispetto alla nullità e potendo solo la legge stabilire quali siano e come si atteggiino i diversi divieti probatori. E' proprio la legge, dunque, a stabilire che, diversamente da quanto previsto per la nullità dalle disposizioni di cui all'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., non possa trovare applicazione "l'inutilizzabilità derivata". La Corte ha, quindi, concluso affermando l'inammissibilità della questione sollevata. Sono state, invece, ritenute fondate le censure mosse dal giudice *a quo* all'art. 103, comma 3, t.u. stupefacenti in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost. Le disposizioni di tale articolo, che rispondono all'interesse del legislatore di contrastare incisivamente comportamenti criminali che hanno riguardo al traffico illecito di stupefacenti, concernono perquisizioni e ispezioni che possono essere compiute dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa in casi diversi e ulteriori rispetto a quelli disciplinati dagli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., affrancate, quanto alle perquisizioni, da situazione di flagranza di reato o di evasione, e che possono essere sia preventive - ossia svincolate da una notizia di reato -, sia repressive ove compiute dopo la commissione di un reato. Il comma 3 della citata disposizione consente al pubblico ministero di autorizzare telefonicamente, in casi di particolare necessità o urgenza, l'esecuzione di perquisizioni – personali locali o domiciliari – ma consente, altresì, l'esecuzione di tali atti senza neanche l'autorizzazione orale, quando, per la necessità e l'urgenza, non sia possibile richiederla. Orbene, mentre in tale ultima ipotesi il pubblico ministero, senza ritardo o comunque entro le quarantotto ore dalla notizia dell'avvenuta perquisizione, deve convalidare, se ne ricorrano i presupposti, tale atto, parimenti non è a dirsi nel caso di autorizzazione telefonica nel qual caso, come stigmatizzato dal giudice rimettente, non occorre "una successiva documentazione formale delle ragioni per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata". Tale censura, ad avviso della Corte, coglie nel segno in quanto, a mente dell'art. 13, secondo comma, e dell'art. 14 Cost., le perquisizioni e ispezioni personali e più in generale ogni restrizione della libertà personale, nonché le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri eseguiti nel domicilio, possono essere disposti solo "per atto motivato" dell'autorità giudiziaria. L'imprescindibile necessità di una motivazione trova la sua ragion d'essere nella necessità di garantire il diritto della persona che subisce una limitazione dei suoi diritti fondamentali di conoscere e, quindi, eventualmente di poter

contestare, le ragioni poste a base del provvedimento. Siffatta finalità, ha rilevato la Corte, non è certo soddisfatta quando, come nel caso di autorizzazione telefonica, non vi è traccia delle ragioni dell'autorizzazione che sono conosciute solo dal magistrato che l'ha data e alla polizia giudiziaria che ha eseguito il provvedimento. In tal caso, "la tutela prefigurata dalle norme costituzionali resta inevitabilmente vanificata" e ciò si verifica sia nel caso in cui la perquisizione abbia finalità repressiva, sia quando, come previsto dall'art. 103, comma 3, t.u. stupefacenti, abbia finalità preventiva. Tale ultima disposizione, quindi, è da considerarsi costituzionalmente illegittima in relazione agli artt. 13 e 14 Cost. Forte della sua recente, ma consolidata giurisprudenza, il Giudice delle leggi, al fine di porre rimedio al *vulnus* costituzionale riscontrato, ferma restando ovviamente la facoltà del legislatore di intervenire diversamente, ha indicato, quale soluzione per evitare il vuoto normativo riscontrato, quella di richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente, come già previsto per la perquisizione eseguita in mancanza di autorizzazione, debba essere convalidata con provvedimento motivato reso negli stessi termini previsti dall'art. 103 del cit. t.u.

DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

1) Emergenza sanitaria da COVID-19. Previsione che la rivalutazione della ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena venga effettuata dal magistrato di sorveglianza che ha emesso il primo provvedimento. Infondatezza della q.l.c. degli artt. 2 e 5, d.l. n. 29 del 2020 nonché dell'art. 2-bis, d.l. n. 28 del 2020. (sent. n. 245 del 2020). Con sentenza n. 245, depositata il 24 novembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 5 del d.l. 10 maggio 2020, n. 20 convertito con modificazioni, nella l. 25 giugno 2020, n. 70 e dell'art. 2-bis d.l. n. 28 del 2020, sollevate sotto diversi profili in relazione complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 32, 102, primo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma della Costituzione. La disciplina censurata impone al giudice di sorveglianza di verificare periodicamente la perdurante sussistenza delle ragioni che giustificano la detenzione domiciliare per motivi di salute acquisendo documenti e pareri, in particolare dall'Amministrazione penitenziaria, dalla procura nazionale antimafia e dalla procura distrettuale antimafia e consente allo stesso di revocare, con provvedimento immediatamente esecutivo, la misura concessa. I giudici rimettenti, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost, hanno allegato l'illegittimità costituzionale del ricorso, da parte del

legislatore, ad un procedimento a contraddittorio soltanto differito, ai fini dell'eventuale revoca della misura extramuraria, dinanzi allo stesso magistrato che l'aveva in precedenza concessa. Si tratta, per i giudici *a quibus*, di un procedimento – quello dinanzi al magistrato di sorveglianza – da svolgersi “al buio” in quanto, anche se al difensore del detenuto è data la possibilità di presentare al magistrato di sorveglianza, nella fase di rivalutazione del provvedimento, memorie, richieste scritte e documenti, egli non ha contezza della documentazione acquisita *ex officio* e non può opporre specifiche controdeduzioni rispetto alla documentazione così acquisita. Per la Corte tali argomentazioni non sono sufficienti a determinare l'illegittimità costituzionale della disciplina. Ed invero, in seguito ad un'istanza del condannato di applicazione della detenzione domiciliare “in surroga” ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., è previsto, dal successivo comma 1-quater, l'intervento del magistrato di sorveglianza che, in via d'urgenza, provvede in ordine all'applicazione provvisoria della misura. Trattasi di un provvedimento appunto urgente ed interinale, assunto *de plano* sulla base di pareri e documenti acquisiti *ex officio* e non ostensibili alla difesa e destinato ad essere caducato dalla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza che, nell'ambito di un procedimento regolato nelle forme dell'incidente di esecuzione, a contraddittorio pieno e nel quale la difesa ha accesso agli atti e ai documenti su cui dovrà formarsi il convincimento del tribunale, confermerà o modificherà il provvedimento del giudice di sorveglianza. Analogo procedimento, rammenta la Corte, viene seguito nel caso di eventuale revoca del provvedimento di concessione del beneficio disciplinato dalla disposizione censurata. Il successivo recupero della pienezza delle garanzie difensive e del contraddittorio dinanzi al tribunale di sorveglianza non consente di ravvisare alcun *vulnus* in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 111 secondo comma, nella normativa censurata. Essa, per il Giudice delle leggi, non è in contrasto neanche con l'art. 32 Cost. – in quanto non “abbassa in alcun modo i doverosi *standard* di tutela della salute del detenuto ... né esercita indebite pressioni sul giudice che abbia concesso la misura” – e neanche con l'art. 3 Cost. in quanto non può essere considerata irragionevole la scelta del legislatore di imporre al giudice una frequente rivalutazione delle concessioni che hanno giustificato la misura nei confronti di condannati per reati gravi, connessi alla criminalità organizzata.

LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

1) Emergenza sanitaria da COVID-19. Sospensione della prescrizione legata alla sospensione del procedimento e dei processi penali dal 9 marzo all'11 maggio

2020. Non fondatezza e inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 73, comma 4, d.l. n. 18 del 2020. Con sentenza n. 278, depositata il 23.12.2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sia dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27), sia dell'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sollevate in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost.; ha dichiarato inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale del citato art. 83, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., primo comma, Cost., in relazione all'art.7 CEDU e all'art. 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I giudici rimettenti hanno sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa che, a causa dell'emergenza COVID-19 e per il periodo di maggiore gravità della pandemia, ha disposto la sospensione della prescrizione quale effetto della sospensione dei termini processuali e del rinvio delle udienze ossia di tutte le attività processuali, salve poche eccezioni. Più segnatamente, per i giudici *a quibus* le norme censurate - nella parte in cui dispongono, rispettivamente, la sospensione del termine di prescrizione con riferimento ai procedimenti penali indicati al comma 2 dell'art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, nonché la proroga all'11 maggio 2020 dei termini posti ai commi 1 e 2 del citato d.l. - violano l'art. 25, secondo comma, Cost. che, nel vietare la punizione di alcuno in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso, precluderebbe l'applicazione retroattiva delle disposizioni che modificano, in senso peggiorativo, la disciplina della prescrizione. Secondo alcuni dei rimettenti, inoltre, si prospetterebbe anche la lesione delle disposizioni di cui all'art. 117, primo comma, Cost. sia in relazione all'art. 7 CEDU, che pone il divieto di applicazione della legge penale a fatti commessi prima dell'introduzione della legge medesima, sia in relazione all'art. 49 CDFUE che vieta di condannare taluno per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato per il diritto interno o internazionale e che vieta di infliggere una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. La Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione, disposta dalle disposizioni sopra indicate, non è costituzionalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi stabilita per contrastare l'emergenza sanitaria. Richiamandosi ad altro proprio precedente (sent. n. 134 del 2014), ha premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta

irragionevolezza o sproporzione, la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati e che il legislatore, nell'esercizio di siffatta discrezionalità, effettua un bilanciamento tra differenti valori tutti di rango costituzionale quali, da un lato, il dovere di perseguire comportamenti violativi della norma penale e, dall'altro, l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo. Ciò posto, il Giudice delle leggi ha ribadito, conformemente a consolidata sua giurisprudenza, che la determinazione della durata del tempo, il cui decorso estingue il reato per prescrizione, rientra nell'ambito del principio di legalità in quanto la persona accusata di un reato non solo deve essere messa in condizione di sapere prima della commissione del fatto qual è la condotta penalmente rilevante e le conseguenze sanzionatorie ad essa ricollegabili, ma deve pure poter conoscere la durata del tempo di prescrizione del reato anche se ciò non comporta la precisa determinazione del *dies ad quem* in cui maturerà la prescrizione. Ciò premesso, la Corte ha però evidenziato che la normativa emergenziale ha comportato un temporaneo arresto del procedimento penale che ha investito tutte le parti del processo ossia la pubblica accusa, la parte civile e l'imputato e, al fine di tutelare l'equilibrio degli interessi contrapposti, ha previsto, correlativamente alla sospensione dell'azione penale e della pretesa risarcitoria, la sospensione del termine prescrizionale. La sospensione del procedimento penale, ossia la sospensione di qualunque termine accompagnata dall'obbligo di rinvio d'ufficio delle udienze per il periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, introdotta dalle norme oggetto di censura, evoca la formula che compare nell'art. 159, primo comma, cod. pen. secondo cui "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge...". Essa introduce, dunque, una causa generale di sospensione che trova applicazione quando una particolare disposizione di legge impone la sospensione del procedimento o del processo. Per la Consulta, la cd. "sospensione COVID" rientra in tale causa generale di sospensione. Nonostante la sospensione della prescrizione sia, a norma dell'art. 159 cod. pen., un effetto diretto e automatico della sospensione del processo, il legislatore "emergenziale" ha avvertito comunque la necessità di precisare siffatto effetto e ciò, ad avviso della Corte, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di sgomberare il campo da ogni incertezza. In conclusione, dunque, poiché l'autore di un fatto criminoso, al momento del compimento dello stesso sa che nel caso in cui il procedimento o il processo dovessero essere sospesi per una particolare disposizione di legge anche il corso della prescrizione rimarrà sospeso, viene rispettato il principio di legalità e, più specificatamente, il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. La legge n. 27 del 2020, che ha convertito il decreto n. 18, ha abrogato, tra gli altri, il decreto n.11, ma ha comunque confermato la validità degli atti e dei

provvedimenti adottati nel vigore delle disposizioni poi abrogate e ha fatto salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti durante la loro vigenza. Per tale motivo, ad avviso della Corte, la previsione di cui al decreto n. 18 che ha disposto la sospensione a far data dal 9 marzo (termine individuato nel decreto n. 11, pubblicato ed entrato in vigore l'8 marzo) non contiene alcuna previsione irragionevolmente retroattiva anzi "ha trovato piena applicazione il principio secondo cui la legge (nella specie di contenuto processuale) dispone per l'avvenire... e, pertanto, legittima è la ricaduta sulla prescrizione in termini di sospensione della sua durata". La breve durata della sospensione del procedimento e dei processi (sessantaquattro giorni) e, correlativamente del decorso della prescrizione, sono, inoltre, per il Giudice delle leggi, pienamente compatibili con il canone della ragionevole durata del processo e, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, sono giustificate dall'esigenza di tutela della salute collettiva in un particolarissimo ed eccezionale momento di emergenza.

2) Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo.

Computo della durata del processo per la persona offesa. Assunzione della qualità di parte civile e conseguente esclusione della fase predibattimentale dal computo. Non fondatezza della questione.

Con sentenza n. 249, depositata il 25 novembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, della l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 cod. proc. civ.) inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU. La questione di legittimità costituzionale della disposizione sopra riportata è stata sollevata con riferimento alla parte del citato art. 2, comma 2-*bis* in cui prevede che, ai fini del computo della durata ragionevole del processo penale, questo si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile in capo alla persona offesa dal reato. Il giudice rimettente, chiamato a decidere sulla domanda di equa riparazione, ha esposto che la persona offesa aveva presentato nel dicembre 2001 denuncia-querela nei confronti di un soggetto che veniva iscritto nel registro della procura per i reati di cui agli artt. 592 e 660 cod. pen.; che le indagini preliminari si erano protratte ingiustificatamente e improduttivamente oltre il termine di legge nonostante le richieste di sollecito della persona offesa che aveva ribadito, peraltro, alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, il suo interesse alla prosecuzione dell'azione penale e la sua volontà di costituirsi parte civile; che il 29 novembre 2018 veniva notificata alla persona offesa la richiesta di archiviazione in

quanto i reati ipotizzati risultavano estinti per prescrizione. Ha rilevato il giudice *a quo* che siffatta domanda dovrebbe essere respinta atteso il disposto di cui all' art.2, comma 2-*bis* della l. n. 89 del 2001, in quanto la persona offesa non si era potuta costituire parte civile, ma che tale norma si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza europea (sent. 7 dicembre 2017, Arnoldi c. Italia) secondo cui nel diritto italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, abbia esercitato almeno uno dei diritti e facoltà ad essa riconosciuti dalla legislazione interna, non differisce, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 6 CEDU, da quella della parte civile. La Corte ha giudicato non fondata la questione. La penetrazione nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea, del principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 CEDU, una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, ha comportato che l'equa riparazione debba riguardare non solo la fase che la normativa nazionale qualifica "processo", ma anche le attività procedurali che lo precedono ove siano idonee a determinare il danno che l'equa riparazione intende ristorare. Anche in base a tale considerazione, la Corte, in passato (sent. n. 184 del 2015), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 2, comma 2-*bis* nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ovvero quando l'indagato abbia avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari anziché quando l'indagato, in seguito ad un atto dell'autorità giudiziaria, abbia avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Per la Corte, dunque, la nozione di "processo" deve considerarsi autonoma rispetto alle ripartizioni per fasi dell'attività giudiziaria per come disegnata dal legislatore nazionale. Ove la questione venga considerata con riferimento alla persona offesa, anche in tal caso, come con riferimento all'imputato, occorre analizzare gli interessi di cui siffatta persona è portatrice prima di assumere la qualità di parte civile. Nel codice di rito la persona offesa non è considerata quale parte principale o necessaria del procedimento o del processo, ma "soggetto eventuale" e maggiore è il risalto riconosciuto agli interessi dell'imputato rispetto a quelli della persona offesa in considerazione della possibilità per quest'ultima di esercitare in sede propria l'azione civile onde poter ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno subito. Il titolare dell'azione civile, quindi, in base ad una valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi, può scegliere se chiedere tutela nel processo civile del tutto indipendentemente dal giudizio penale. La Corte poi non ha tralasciato di ricordare che gli interessi che fanno capo alla persona offesa hanno una duplice e disomogenea natura: da un lato, viene in rilievo l'interesse all'affermazione della penale responsabilità del reo, in relazione al quale gli vengono riconosciuti poteri e facoltà di controllo e supporto all'attività del pubblico ministero, non funzionali alla tutela anticipata del diritto al risarcimento e alle restituzioni; dall'altro, sussiste l'interesse

diretto al risarcimento che si esercita attraverso la costituzione di parte civile. Di tale duplicità di interessi si fa carico anche il legislatore che, prevedendo l'autonoma tutelabilità dei diritti di carattere civile del danneggiato da reato, evita che su di essi possa avere un'automatica incidenza l'esito delle indagini preliminari, magari di durata eccessiva. Per la Consulta, dunque, la scelta del legislatore di negare al danneggiato, non costituito parte civile, l'equa riparazione è del tutto coerente con "la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pure in senso soltanto sostanziale, il diritto di carattere civile al risarcimento" e non sussistono, pertanto, dubbi di costituzionalità della disposizione censurata.

3) Estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-septies, d.lgs. n. 152 del 2006. Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte sesta-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (inserita dall'art. 1, comma 9, l. n. 68 del 2015). Disparità di trattamento. Non fondatezza della questione. Con sentenza n. 238, depositata il 13 novembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. là dove prevede che la causa estintiva del reato, di cui al precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 (29 maggio 2015). Ad avviso del giudice *a quo* tale disposizione parrebbe contrastare con il principio di uguaglianza, ponendosi la pendenza del procedimento penale come elemento discriminatorio rispetto ai soggetti che hanno commesso l'illecito e non hanno subito l'azione penale e coloro nei cui confronti, invece, ha avuto inizio il procedimento penale e che, per tale motivo, non possono vedersi riconosciuta la prevista causa estintiva del reato. La norma censurata, ad avviso del rimettente, dispone, irragionevolmente, l'irretroattività della *lex mitior*. Orbene, per la Corte, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in questione porta ad intendere la locuzione "procedimenti in corso" come riferita ai "processi già iniziati" e, pertanto, la nuova normativa trova applicazione anche per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del codice dell'ambiente in quanto non è ancora iniziata l'azione penale. L'individuazione di tale discriminazione temporale e l'irrilevanza, ai fini qui di interesse, dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro è coerente, ad avviso della Corte, con la *ratio* della nuova disciplina che, per un verso, mira ad assicurare una maggiore tutela all'ambiente, favorendo la condotta ripristinatoria di chi abbia violato le norme del codice e, per altro verso, persegue una finalità deflattiva consentendo la possibilità dell'oblazione

amministrativa prima che il processo abbia inizio. Il giudice rimettente, proprio in considerazione di tale finalità deflattiva perseguita dal legislatore, ribadita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 76 del 2019), ha censurato la norma in questione che prevede la sua inapplicabilità per i procedimenti in relazione ai quali, nella fase transitoria della sua iniziale applicazione alla data di entrata in vigore, era già stata esercitata l'azione penale. La Corte ha chiarito, forte della consolidata sua giurisprudenza sul punto, che la regola della retroattività della legge *mitior* in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost. poiché tale disposizione vieta l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscono nuove incriminazioni o aggravano il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato. La *ratio* dell'art. 25 Cost. è quella di tutelare la libertà di autodeterminazione dei soggetti garantendoli dall'inflizione di una sanzione penale che non esisteva al momento della commissione del fatto. Siffatta garanzia, dunque, certamente non è posta in discussione se, dopo la commissione del fatto, al quale il soggetto si era liberamente autodeterminato, sopravviene una legge più favorevole. Il fondamento costituzionale, quindi, del principio dell'applicazione retroattiva della *lex mitior*, sancito dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., è da ravvisarsi nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. che, a differenza dell'art. 25, secondo comma, Cost., non individua una regola avente "valore assoluto e inderogabile" quanto, piuttosto, un principio – quello appunto della retroattività *in mitius* della legge penale – "suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli". E tali giustificazioni, per la Corte, sono da rinvenirsi nella disciplina transitoria censurata. La riforma del 2015 ha innestato una modifica sostanziale del trattamento punitivo su "una complessiva disciplina procedimentale, cadenzata diacronicamente nel momento in cui l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore le prescrizioni di ripristino dell'integrità ambientale; poi in quello della verifica e del controllo dell'adempimento; e, infine, in quello dell'ammissione alla speciale oblazione amministrativa ambientale e del pagamento della somma così determinata". La possibilità di accesso al meccanismo estintivo, quindi, trova la sua *ratio* giustificatrice nella possibilità di assicurare una precoce, completa e spontanea eliminazione della situazione antigiuridica e tale disposizione "più favorevole" presuppone necessariamente che le disposizioni procedurali di cui all'art. 318-*septies*, – che sono "strutturalmente e logicamente condizionate al fatto che l'azione penale non sia stata esercitata" – siano applicabili. Ed invero, per gli illeciti contravvenzionali previsti nel codice dell'ambiente dalla legge di riforma del 2015, il legislatore ha delineato un meccanismo secondo cui subito dopo l'accertamento dell'illecito, l'organo competente impartisce delle prescrizioni che devono essere adempiute nei termini fissati e, quindi, il

pubblico ministero potrà chiedere, nel caso di esatto adempimento, l'archiviazione per estinzione del reato o, nel caso di inadempimento, riprendere le indagini. Il sistema, quindi, per come congegnato, non consente una regressione alla fase delle indagini preliminari ove l'azione penale sia stata già esercitata. La Corte, quindi, ha concluso nel senso di ravvisare la piena ragionevolezza della disposizione censurata senza, peraltro, dimenticare di rammentare che, in ogni caso, il contravventore, che abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, potrà comunque avere accesso all'oblazione prevista dall'art. 162-*bis* cod. pen.

Roma, 20 gennaio 2021

Il redattore : Anna Mauro

Il vice Direttore
Gastone Andreazza

